BENEFICI A FAVORE DEI FERITI PER LA CAUSA FASCISTA

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e' sostituito dal seguente: «Per il personale predetto, il computo di cui al comma precedente si attua per il periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore».

Versione in vigore dal 7 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici a favore dei feriti per la causa fascista
Estremi	Legge 23 maggio 1940, n. 609
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-a-favore-dei-feriti-per-la-causa-fascista/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it